BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

(art. 11 L. 9/12/1998 n. 431, D.M. LL.PP. 07/06/1999)

ANNUALITÀ 2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431 che ha istituito il Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione sostenuti dalle famiglie in condizioni di disagio economico;

Visto il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, che ha fissato i requisiti minimi per l'accesso al fondo;

Richiamata la Determinazione del Servizio edilizia residenziale pubblica (SER) della R.A.S. n. 1505 del 17.07.2025 con la quale si approva il bando permanente al fine di consentire l'accesso ai contributi di cui al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

Rilevata la necessità di rendere pubblico il presente bando al fine di consentire l'accesso al fondo a coloro i quali siano in possesso dei requisiti minimi previsti;

RENDE NOTO

- che è indetto un concorso per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione annualità 2025, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98.
- che, a far data dal 10/11/2025 al 27/11/2025 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per la concessione di contributi per il sostegno alla locazione secondo quando disposto dal presente Bando e fino ad esaurimento delle risorse assegnate.

1. REQUISITI GENERALI

Possono presentare domanda i titolari del contratto di locazione in possesso dei seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.
 Il cittadino appartenente ad uno Stato extracomunitario deve essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.
- 2. residenza anagrafica nel Comune di Bolotana nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione;
- 3. essere titolari di contratto di locazione di natura privatistica ad uso residenziale di unità immobiliare (escluse le categorie catastali A1, A8, A9) di proprietà sia pubblica che privata sita nel Comune di Bolotana e occupata a titolo di abitazione principale e regolarmente registrato;
- 4. Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.

- 5. Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.
- 6. Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.
- 7. Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.
- 8. non essere titolari, né il richiedente né nessun altro componente il nucleo familiare¹, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato² alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
- 9. di non essere titolare di un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- 10. essere in regola con il pagamento dell'imposta di registro;

I cittadini che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune della Sardegna potranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. Nel caso di specie dovranno essere indicati i Comuni e i relativi periodi del 2024 per i quali si è presentata o si intende presentare domanda di contributo regionale.

I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente assegnato;

2. REQUISITI ECONOMICI DEI RICHIEDENTI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ai sensi dell'art. 1, comma1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999):

Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.688,40 (€ 603,40 * 13 * 2) per l'anno 2025, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.

Si rende noto fin d'ora che, nel caso in cui le risorse attribuite da parte della RAS, -Assessorato LL.PP., non fossero sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, come sopra determinato, per ragioni di equità e parità di trattamento, i contributi verranno ridotti in misura proporzionale fra tutti i richiedenti inseriti nella fascia A) e fascia B).

3. ESCLUSIONE DALLE AGEVOLAZIONI

Sono esclusi:

- 1) I titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.
- 2) Gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
- 3) I nuclei familiari nei quali, anche un solo componente, risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, situato in qualsiasi località del territorio nazionale.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare è composto del richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 30.05.1989, n. 223.

¹ DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

² L.R. 13/1989, art, 2. c): ...É considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978, n°392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona...

4) I nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo.

4. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

L'ammontare del contributo **non può eccedere** la differenza tra *il canone annuo effettivo*, al netto degli oneri accessori, e il *canone* considerato *sopportabile* in relazione all'ISEE del beneficiario:

Ammontare
massimo
del contributo = canone annuo – canone sopportabile
effettivo = canone sopportabile
(ISEE nucleo familiare x incidenza massima ammissibile)

Il contributo da assegnare non potrà in ogni caso essere superiore a:

Fascia A: € 3.098,74 Fascia B: € 2.320,00

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni. Tale cumulo non può superare l'ammontare del contributo spettante ai sensi della L. 431/1998.

6. FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande ed ai relativi controlli verificando la completezza e la regolarità e il possesso dei requisiti da parte del richiedente.

Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato dati non precisi per mero errore materiale nella compilazione, l'ufficio procedente, in fase istruttoria o comunque prima di erogare il beneficio, verificherà la possibilità di sanare l'errore mediante una dichiarazione integrativa resa dall'interessato ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445.

Il riscontro da parte dell'ufficio competente di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, comporterà l'esclusione dell'istanza.

Il Comune, sulla base dell'istruttoria provvederà alla formazione delle graduatorie provvisorie, le quali saranno pubblicate all'Albo Pretorio on line del Comune per 10 giorni consecutivi. I richiedenti, ammessi al contributo, potranno presentare ricorso documentato avverso la predetta graduatoria entro 10 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.

Concluso l'esame degli eventuali ricorsi si procederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva.

5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per poter accedere ai suddetti benefici i cittadini interessati devono presentare domanda indirizzata al Comune di Bolotana redatta sull'apposito modulo disponibile presso la sede comunale e sul sito web istituzionale www.comune.bolotana.nu.it.

La domanda dovrà essere corredata da:

- Copia del contratto di locazione regolarmente registrato e, eventualmente, fotocopia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione;
- Certificazione di reddito I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità;
- Copia di un documento d'identità in corso di validità;
 - (per gli immigrati extracomunitari): copia del titolo di soggiorno posseduto;
- Copia delle ricevute fiscali di pagamento del canone di locazione con indicazione della causale, del

numero e della **data di emissione** nonché la relativa **quietanza** a firma leggibile del locatore, **imposta di bollo assolta**.

- La ricevuta mancante (dicembre 2025) deve essere consegnata improrogabilmente entro il mese di gennaio 2026.
- Le ricevute devono essere presentate anche se il pagamento è avvenuto tramite assegno o bonifico bancario e/o postale;
- Copia fotostatica del codice IBAN del Conto Corrente o delle Carte ricaricabili intestato al dichiarante (obbligatorio); sono esclusi i conti correnti con codice IBAN relativo a libretto postale.

Le domande, debitamente compilate e documentate, possono essere trasmesse entro la data del **27/11/2025** mediante le seguenti modalità:

- 1. posta elettronica certificata, all'indirizzo protocollo@pec.comune.bolotana.nu.it_(solo da altra casella PEC);
- 2. servizio postale mediante raccomandata A.R. all'indirizzo: Comune di Bolotana, Piazza Popolo, 2 (Non fa fede il timbro postale)
- 3. Consegna a mano

Le graduatorie saranno pubblicate indicando il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione delle domande.

7. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Comune provvede all'erogazione del contributo a seguito di accreditamento, da parte della R.A.S., del relativo finanziamento.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle relative ricevute, in copia, di pagamento del canone di locazione (in caso di ricevuta unica allegare fotocopia del documento del locatario), con indicazione del numero e della data di emissione nonché la relativa quietanza a firma leggibile del locatore.

È possibile presentare, in alternativa, dichiarazione liberatoria, dell'avvenuto pagamento del canone di locazione per il periodo cui si riferisce la richiesta di contributo, con allegata fotocopia del documento d'identità del proprietario dell'immobile.

Le ricevute dei pagamenti dei canoni di locazione del periodo di cui al presente bando dovranno essere allegate alla domanda.

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali, dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni, con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora da controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dall'elenco degli aventi diritto.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

Sono motivi di esclusione:

1. domanda non firmata

- 2. domanda incompleta o priva della documentazione richiesta che non viene regolarizzata entro i termini assegnati dall'ufficio competente;
- 3. domanda pervenuta oltre il termine previsto dal Bando;
- 4. assenza di requisiti indicati dal bando.

Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a: Stefania Tanchis, Tel. 0785/450231 email: segreteria@comune.bolotana.nu.it

8. INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Procedimento relativo all'erogazione di contributi per il sostegno alla locazione.

Conformemente a quanto disciplinato dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) si comunicano le seguenti informazioni:

- 1. Titolare del trattamento. Il Titolare del trattamento è il Comune di Bolotana nella persona del Sindaco pro tempore.
- 2. Responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è l'avv. Alessandra Etzo.
- 3. Finalità e base giuridica. I dati forniti saranno trattati per le finalità istituzionali relative al procedimento per l'assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione e per i conseguenti adempimenti previsti per legge. Altre finalità di trattamento potrebbero essere ricondotte ad attività di rilevazione statistica.
- 4. Destinatari. Si informa che i dati sono comunicati, con procedure idonee, ai soggetti per i quali sia previsto obbligo di comunicazione per Legge o per l'espletamento delle finalità istituzionali, quali: Personale dipendente del Comune, responsabile del procedimento o coinvolto per ragioni di controllo e/o ricerca statistica, personale regionale, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge n. 241/1990, e successive modifiche e integrazioni, ad altri soggetti pubblici per finalità di controllo e/o ispettive.
- 5. Trasferimento a paesi terzi. I dati trattati non saranno soggetti a trasferimenti operanti al di fuori del territorio UE.
- 6. Periodo di conservazione o criteri. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza. I dati personali raccolti sono conservati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione delle finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, e responsabilizzazione secondo le modalità previste dall'art. 5 GDPR 679/2016.
- 7. Diritti dell'interessato ai sensi degli artt. Dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)

Il soggetto interessato in qualsiasi momento ha diritto:

- 1) di avere accesso ai propri dati personali e ottenere l'accesso alle informazioni previste dall'art.15 del GDPR;
- 2) di ottenere la rettifica dei dati che lo riguardano ai sensi dell'art.16 GDPR;
- 3) di opporsi al trattamento o ottenerne la limitazione ai sensi dell'art.18 DGPR;
- 4) di ottenere notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento secondo l'art.19 GDPR;
- 5) alla portabilità dei dati ai sensi dell'art. 20 GDPR;
- 6) di opposizione ai sensi dell'art. 21 GDPR
- 7) proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy):
- 8) di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona ai sensi dell'art.22 GDPR.
- 8. Natura del conferimento. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato, parziale o inesatto conferimento di tali dati comporterebbe l'impossibilità della costituzione dei rapporti dell'interessato con l'Ente e la mancata erogazione dei servizi, ovvero il mancato espletamento di altri provvedimenti amministrativi di competenza del Comune, nonché conseguenze legate ai controlli della veridicità dei dati da parte delle autorità preposte.

 Bolotana, 10/11/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
CULTURALE SCOLASTICO - SOCIO ASSISTENZIALE
fto D.ssa Annalisa Secchi